

# PROVINCIA DI VICENZA

## DIPARTIMENTO AMBIENTE

UFFICIO RISORSE IDRICHE

Domicilio fisc: C.trà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA Tel: 0444/908226 - Fax: 0444/908220

Partita IVA: 496080243 - Cod fisc.: 00496080243

Nº Registro

180/ACQUA/2004

Prot. n. 70.603 AMB

del 10 DIC. 2004

OGGETTO: D. LGS. 152/99 - L.R. 33/85 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA ROGGIA CORNARA DELLE ACQUE REFLUE DI RAFFREDDAMENTO

MONOUSO

DITTA: SURFACE SPECIALTIES ITALY S.R.L. - SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA M. BIANCHIN, 62 - ROMANO

D'EZZELINO

ATTIVITA': PRODUZIONE RESINE

Istruttoria a cura dell'Unità Operativa Complessa Risorse Idriche - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni e

documentazione dott ssa Ingrid Bianchi - Tel. 0444/908226.

### IL DIRIGENTE

**VISTA** 

LA DOMANDA PRESENTATA DALLA DITTA SURFACE SPECIALTIES ITALY S.R.L. IN DATA 19/11/2004 E ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA AL N. 68108 DEL 26/11/2004, TESA AD OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA ROGGIA CORNARA DELLE ACQUE REFLUE DI RAFFREDDAMENTO DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI VIA M BIANCHIN, 62 NEL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO;

TENUTO CONTO CHE, DAI DATI RELATIVI AGLI EFFETTIVI PRELIEVI E CONSUMI DI ACQUA NEL CICLO PRODUTTIVO VIENE STIMATO UN UTILIZZO DI ACQUA A PERDERE PARI A CIRCA 50.000 METRI CUBI ANNO;

VISTA

LA LEGGE N. 36 DEL 05/01/1994 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE";

RILEVATO

CHE IL COMMA 2 DELL'ART 1 DELLA CITATA LEGGE N. 36 STABILISCE CHE QUALSIASI USO DELLE ACQUE E EFFETTUATO SALVAGUARDANDO LE ASPETTATIVE ED I DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE A FRUIRE DI UN INTEGRO PATRIMONIO AMBIENTALE":

TENUTO CONTO CHE SECONDO IL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI AL COMMA 3 DEL MEDESIMO ARTICOLO "GLI USI DELLE ACQUE SONO INDIRIZZATI AL RISPARMIO E AL RINNOVO DELLE RISORSE PER NON PREGIUDICARE IL PATRIMONIO IDRICO LA VIVIBILITA DELL'AMBIENTE L'AGRICOLTURA, LA FAUNA E LA FLORA ACQUATICHE I PROCESSI GEOMORFOLOGICI E GLI EQUILIBRI IDROLOGICI\*;

VISTO

IL COMMA 1 DELL'ART. 25 DEL D'LGS. N. 152/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. CHE STABILISCE CHE COLORO CHE GESTISCONO O UTILIZZANO LA RISORSA IDRICA ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE ALLELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI ED ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI E AD INCREMENTARE IL RICICLO ED IL RIUTILIZZO DELL'ACQUA;

PRESO ATTO

DEI CRITERI GENERALI PER IL CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA DI CUI ALLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DEL 4 FEBBRAIO 1977 E S.M. E I PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 21 FEBBRAIO 1977 TUTTORA VALIDA ED EFFICACE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7 DELL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 152/99 E S M. E I.;

DATO ATTO

CHE L'AZIENDA HA GIA INTRODOTTO UN RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA ATTRAVERSO L INSTALLAZIONE DI CIRCUITI FRIGO E TORRI EVAPORATIVE E CHE L'UTILIZZO DELLA ACQUE DI FALDA A PERDERE PER LA QUANTITA RICHIESTA HA COMUNQUE UN TEMPO LIMITATO IN RELAZIONE AGLI OBBIETTIVI PROGRAMMI AZIENDALI CHE NE PREVEDONO COMUNQUE UNA RIDUZIONE;

VISTO

IL D LGS. N. 152 DELL 11/05/1999 CHE ALL ART. 45 PREVEDE CHE SALVO DIVERSA DISPOSIZIONI

LEGGE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ALLA PROVINCIA;

LA CIRCOLARE DELLA REGIONE VENETO N 18 DEL 13/08/1999, APPROVATA CON DELIBERA DELLA **VISTA** GIUNTA REGIONALE N. 2847 DEL 03/08/1999, CONTENENTE I PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI DEL D. LGS. CHE LA SUDDETTA CIRCOLARE EVIDENZIA, AL PUNTO 1), DI RITENERE VALIDA LA LEGGE REGIONALE N VISTO 33/85 PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME SANZIONATORIO DEGLI SCARICHI, L'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 33/85, INTEGRATA E MODIFICATA, CHE DELEGA ALLA PROVINCIA LA VISTO TO MATERIA AL CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI SECONDA CATEGORIA E IN PARTICOLARE DEI DEPURATORI CON SCARICO IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA; L'ART 3 DELLA L.R. N. 14 DEL 07 05 1996, DOVE E' INDICATO CHE NELL'ESERCIZIO DELEGATO DEL VISTO CONTROLLO PREVENTIVO E' RICOMPRESO IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON RECAPITANTI IN PUBBLICHE FOGNATURE; LR 09/09/1999, N 46 DI MODIFICA DELLA LR 16/04/1985, N. 33. CHE PREVEDE CHE ALL IRROGAZIONE VISTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE, PREVISTE DALL'ART. 54 DEL D.LGS. 11/05/1999 N 152 PROVVEDE LA PROVINCIA OVVERO NEL CASO DI SCARICHI AUTORIZZATI DAL COMUNE O DAL GESTORE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA, IL COMUNE; IL D.LGS N. 152 DELL'11 05.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; VISTO LA LEGGE REGIONALE 16.04 1985 N° 33 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; **VISTA** IL DECRETO LEGISLATIVO 05 02 1997 N° 22 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; VISTO LA CIRCOLARE REGIONALE N 18 ESPLICATIVA DEL D.LGS 11/05/1999, N 152 APPROVATA CON **VISTA** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2847 DEL 03/08/1999:

VISTA

LA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DEL 4 FEBBRAIO 1977 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 21 FEBBRAIO 1977;

VISTI

L'ART. 19 (SULLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA) E L'ART. 107 (SULLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA E SULLA RIFERIBILITA' ALLA MEDESIMA DEGLI ATTI DI CARATTERE GESTIONALE) DEL D. LGS. N. 18.08.2000, N. 267 (T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);

VISTO

LO STATUTO PROVINCIALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 21/12/99, NN 70028/92 ED ENTRATO IN VIGORE IL 28/02/2000;

#### AUTORIZZA

AI SENSI DEL D LGS. 152/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LA DITTA SURFACE SPECIALTIES ITALY S R L. ALLO SCARICO NELLA ROGGIA CORNARA DELLE ACQUE REFLUE DEL RAFFREDDAMENTO MONOUSO PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CON SEDE IN VIA M. BIANCHIN 62 NEL COMUNE DI ROMANO D EZZELINO, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN DATA 19/11/2004 PROT.N. 68108 DEL 26/11/2004:

A)" IL VOLUME COMPLESSIVO ANNUÓ DELLE ACQUE SCARICATE NON DOVRA' SUPERARE I 50 000 M°

- B) PER POTER VERIFICARE LA QUANTITA' DI ACQUA PRELEVATA, I POZZI DI PRELIEVO DEVONO ESSERE DOTATI DI CONTATORI VOLUMETRICI NON MANOMISSIBILI, CHE VERRANNO SIGILLATI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI AL CONTROLLO;
- C) I POZZETTI FISCALI POSTI NELLE CONDOTTE DI SCARICO DELLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO A MONTE DELLE CONGIUNZIONI CON ALTRE CONDOTTE DI SCARICO, DEVONO ESSERE IDONEI PER I PRELIEVI E LE MISURE DI PORTATA DEI REFLUI PROVENIENTI DAL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO E INDIPENDENTI DA ALTRI EVENTUALI APPORTI DI ACQUE REFLUE;
- D) LA DITTA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E AL FINE DELL'EVENTUALE RINNOVO DELLA STESSA, DOVRA' PREDISPORRE UN SISTEMA DI RICIRCOLO DELLE ACQUE DI

RAFFREDDAMENTO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 05/01/1994 N. 36, DAL COMMA 1 DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 152/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DALL'ALLEGATO 2 DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEL 04.02.1977 PER UN CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA, IN CONFORMITA' AGLI OBBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI AZIENDALI;

- E) LA DITTA, AL FINE DI MONITORARE NEL TEMPO IL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE, DOVRA' EFFETTUARE ANALISI ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO, IN OGNUNO DEI TRE POZZETTI FISCALI INDICATI IN PLANIMETRIA, INDICANDO LE METODICHE ANALITICHE, ALMENO CON CADENZA SEMESTRALE, A PARTIRE DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER I SEGUENTI PARAMETRI: PH, COD, CONDUTTIVITA', TEMPERATURA
  I REFERTI ANALITICI DOVRANNO ESSERE CONSERVATI DALLA DITTA E MESSI A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI AL CONTROLLO;
- F) IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE ALLO SCARICO, IN CASO DI ACCERTATE VIOLAZIONI DI LEGGE O DISFUNZIONI AL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO, LA DITTA DOVRA' OTTEMPERARE A QUANTO RICHIESTO DALLA PROVINCIA (INVIO CHIARIMENTI, EFFETTUAZIONE INTERVENTI) ENTRO IL TERMINE INDICATO:
- G) LA DITTA DOVRA' REGISTRARE NEL CITATO QUADERNO DI MANUTENZIONE ANCHE LE EVENTUALI ROTTURE O DISFUNZIONI DEI MISURATORI DI PORTATA PREVISTI DAL DISPOSITIVO DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI TALI MISURATORI;
- H) I LIMITI DI ACCETTABILITA' NON POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE CONSEGUITI MEDIANTE DILUIZIONE CON ACQUE PRELEVATE ESCLUSIVAMENTE ALLO SCOPO;

IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CITATA IN PREMESSA.

#### AVVERTE

- 1) LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA QUATTRO ANNI DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. QUALORA LA DITTA INTENDA MANTENERE LO SCARICO ANCHE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, DOVRA PRESENTARE RICHIESTA DI RINNOVO ALMENO UN ANNO PRIMA DELLA SCADENZA COME PREVISTO DAL COMMA 7 DELLART. 45 DEL D LGS 152/1999;
- 2) LO SCARICO DOVRA' RISPETTARE I LIMITI DEFINITI NELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 DEL D'LGS 152/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- 3) IL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA ALLO SCARICO COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART. 54 DEL D LGS. N. 152/1999 SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO;
- 4) IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DECRETO COMPORTA L'ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 51 DEL D'LGS. N° 152. NONCHE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 54 DEL MEDESIMO DECRETO. SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO;
- 5) LE SPESE OCCORRENTI PER EFFETTUARE I RILIEVI, GLI ACCERTAMENTI, I CONTROLLI E I SOPRALLUOGHI NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE SONO A CARICO DEL RICHIEDENTE A NORMA DELL'ART 45 DEL D LGS. 11 05 1999 N° 152;
- 6) L'EVENTUALE TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DELL'INSEDIAMENTO COMPORTA LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A NORMA DELL'ART. 45 DEL D'LGS 11.05.1999 N° 152;

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E RILASCIATA AI SOLI FINI DELLA LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLE DALL'INQUINAMENTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA PROVINCIALE FERMO RESTANDO LE COMPETENZE DI ALTRI

COMPRESE QUELLE COMUNALI IN MATERIA URBANISTICA E IGIENICO SANITARIA, DEI CONSORZI DI BONIFICA E DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE.

SI INFORMA CHE AVVERSO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI

IL PRESENTE DECRETO VIENE CONSEGNATO ALLA DITTA SURFACE SPECIALTIES ITALY S.R.L., E TRASMESSO AL SINDACO DEL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO, AL SERVIZIO LABORATORI DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV DI VICENZA, AL SERVIZIO TERRITORIALE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV DI VICENZA,

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA E, PERTANTO, E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VICENZA, 03/12/2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT SEA INGRID BIANCHI

IL DIRIGENTE DELEMENTO AMBIENTE

MARADIA FERRETTI

MARCA DAROLLO
MARCA DABOLLO
MA

#### CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BREI

Riva IV Novembre, 15 - 35013 CITTADELLA (Padova) Tel. 049 5970822 - Fax 049 5970859 - Cod Fisc 81005810288

E-mail: consorzio@pedemontanobrenta it - Sito Internet: www pedemontanobrenta it



Prot N 015232 SN/bc

Risposta al foglio N

Allegati N

Cittadella,

21 DIC. 2004

OGGETTO CONCESSIONE IDRAULICA.



Spett.le
SURFACE SPECIALTIES ITALY
Via Bianchin, 62
36060 ROMANO D'EZZ. (VI)

e p c. Al COMUNE di 36060 <u>ROMANO D'EZZ.</u> (VI)

Premesso che il Richiedente Ditta SURFACE SPECIALTIES ITALY SRL con sede a Romano d'Ezz. (VI) in Via Bianchin n. 62, PIVA 02768140242, di seguito denominata Concessionario, con domanda pervenuta in data 10.11.2004 ns. prot. n. 12850, ha chiesto la concessione idraulica per lo scarico nella roggia Cornara delle acque di raffreddamento provenienti da ciclo produttivo dai mapp. 822 fg. 10, in comune di Romano d'Ezelino, di cui si dichiara proprietario;

Esaminata la documentazione presentata;

Viste le risultanze dell'istruttoria espletata;

Visti gli artt. 86, 89 del D. Lgs. 112/98 con cui sono state conferite alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni in materia di Demanio idrico:

Vista la Legge Regionale n. 5/2001 ed in particolare l'art. 54;

Vista la Legge Regionale n. 11/2001 ed in particolare l'art. 83;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002;

Visto il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modifiche e integrazioni e il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto consorziale;

Ritenuta la richiesta di concessione ammissibile e compatibile con lo stato dei luoghi e con la vigente normativa di polizia idraulica;

tutto ciò premesso

## SI CONCEDE

quanto richiesto, esclusivamente sotto l'aspetto idraulico e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni sottoriportate.

La presente autorizzazione non è sostitutiva delle prescritte autorizzazioni comunali ("Permesso di costruire", "Denunzia di inizio attività" e se previsto "Autorizzazione ai



SEGUE PROT. N 015232

EL 21 DIC. 2004

sensi della L.R. 63/1994 in materia di Beni Ambientali"), l'"Autorizzazione allo scarico", dal punto di vista della qualità delle acque, della Provincia e/o di altri enti preposti

# CONDIZIONI TECNICHE, COSTRUTTIVE E DI GESTIONE

- 1 l'opera sia realizzata come indicato negli elaborati grafici allegati alla richiesta in oggetto descritta, che prevedono lo scarico indiretto delle acque di raffreddamento provenienti da ciclo produttivo nello scolmatore della roggia Cornara,
- 2 l'opera in oggetto descritta <u>non dovrà in ogni caso restringere l'attuale sezione idraulica del canale</u>,
- 3 il Concessionario dovrà provvedere al <u>ripristino a perfetta regola d'arte di tutti i manufatti</u> esistenti eventualmente interessati dai lavori,
- 4 il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli <u>effetti negativi delle acque</u> il Consorzio sarà ritenuto indenne da ogni responsabilità conseguente ad eventuali tracimazioni, infiltrazioni, sifonamenti o cedimenti della roggia che dovessero verificarsi, e la loro ripresa sarà a carico del Concessionario,
- 5 il Concessionario dovrà garantire il <u>regolare deflusso delle acque</u> nei terreni posti a valle rispetto alle opere in oggetto descritte;
- 6 eventuali <u>imprevisti nell'esecuzione delle opere</u> che dovessero presentarsi durante i lavori dovranno essere esaminati tra la Direzione lavori ed il Consorzio, che insieme concorderanno idonee soluzioni,
- 7 i lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del Consorzio, al quale andrà comunicata, con almeno 8 giorni di preavviso, la data d'inizio lavori, anche utilizzando il modello allegato,

## CONDIZIONI AMMINISTRATIVE E DI LEGGE

- 8. lo <u>scarico</u> dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 152 del 11 05 1999, in particolare gli articoli 28 e 31, e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs n. 258 del 18 08 2000, e L.R. 08 01 1991 n. 1, che prevedono la revoca della concessione in qualsiasi tempo considerato l'uso irriguo delle acque della roggia,
- 9 il Consorzio si ritiene fin d'ora esente da ogni e qualsiasi responsabilità per conseguenze a cose o a persone determinate da eventuali <u>episodi di inquinamento</u> delle acque che attraverso lo scarico del Concessionario confluiscano nella rete consorziale;
- 10 il Consorzio ha la facoltà di <u>revocare in qualsiasi tempo la concessione allo scarico</u>, rispettando il criterio dell'ordine cronologico, qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione desumibile dal PGBTTR o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui. Il canale è soggetto a variazioni di portata o addirittura, in certi periodo dell'anno, ad asciutta totale e per questo nulla potrà essere addebitato al Consorzio,
- 11 la concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando a giudizio insindacabile del concedente ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio e del territorio da esso gestito;



برين ح 21 DIC. 2004

SEGUE PROTEN 015232EL

- 12 la concessione è data a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Consorzio non sarà mai né verso di essa né verso terzi in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera concessa. A tale scopo il Concessionario, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo,
- 13 il Concessionario è obbligato a denunciare al Consorzio ogni eventuale <u>variazione di proprietà</u> entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempienza di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio,
- 14 oltre alle condizioni contenute nel presente atto, il Concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le <u>disposizioni di polizia idraulica della bonifica</u> (R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), <u>dello statuto e dei regolamenti consorziali</u>, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, del D.L. vo n. 152/1999,
- 15 tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carico del Concessionario,
- 16 la mancata osservanza delle sopra citate prescrizioni comporterà la revoca del presente atto autorizzativo;
- 17 le opere di cui al presente atto sono concesse al Concessionario e ai suoi aventi diritto per la durata di anni 2 dalla data della presente, rinnovabili tacitamente di anno in anno. In caso di rinuncia al rinnovo, dovrà essere data disdetta al Consorzio entro il 31 dicembre dell'anno in corso e il canone non sarà più caricato a partire dall'anno successivo. Al termine della concessione, il Concessionario è obbligato a rimuovere le opere interessanti il canale e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse,
- 18 copia della presente concessione potrà essere ritirata presso i nostri uffici direttamente dal Concessionario, che la sottoscriverà per accettazione di tutte le condizioni poste

IL DIRETTORE

- dr ing Umberto Niceforo -

nsabile del procedimento

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

NOWEICA PEDEMONIANO PLANTS

\*\*

SEGUE PROT: N

DEL

Il Concessionario dichiara di accettare, a tutti gli effetti, la sopra estesa concessione; dichiara inoltre che, qualora dovessero verificarsi danni alle opere oggetto della presente a seguito di interventi sul canale, nulla avrà a pretendere dal Consorzio a titolo di risarcimento.

Per rendere efficaci gli obblighi di cui alla presente autorizzazione, copia di essa dovrà essere allegata ai singoli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà.

A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Cittadella, lì 23 DIC. 2004

Firma (leggibile)
IL CONCESSIONARIO

Woell Lyn

12

OTHORNEICA PEDEMONIANO BELLEVICA PEDEMONIANO



# ETRA S.p.A.

0 1 14 058233 264 5

### **ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI**

Ufficio Registro imprese VI - R.E.A. n° 312692 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03278040245

36061 Bassano del Grappa (VI) - Largo Parolini, 82b

convenzione n. 308/2017/ROM



MD 301.21.1 agg. al 24/10/2008

Protocollo Generale Nr.0061701 Data 18/07/2017 Tit. # P - CM

# CONVENZIONE PER L'IMMISSIONE IN FOGNATURA DELLE ACQUE DI SCARICO DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E DOMESTICO.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 10 (dieci) del mese di luglio, presso la sede della Società;

Premesso che:

- la Società **ETRA S.p.A.**, titolare della gestione del servizio idrico integrato, che in seguito sarà più brevemente chiamata "Società", provvede alla depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali provenienti dai Comuni soci;
- la Ditta ALLNEX ITALY S.r.l. con sede in Romano d'Ezzelino in via Matteo Bianchin n. 62, che in seguito sarà più brevemente chiamata "Ditta", è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 141 del 30/10/2007, comprendente l'autorizzazione ad immettere le acque di scarico pretrattate provenienti dall'insediamento industriale e domestico sito in Romano d'Ezzelino in via Matteo Bianchin n. 62, nella rete di fognatura così come indicato negli elaborati allegati alla domanda allo scopo di utilizzare l'impianto di depurazione di Bassano del Grappa per completare il processo depurativo;
- con istanza inviata con nota in data 17/03/2016, la Ditta ha presentato alla Società una richiesta di subentro dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria, finalizzata al rinnovo e subentro della Convenzione per l'immissione in fognatura delle acque di scarico di insediamento industriale;
- la relazione tecnica di indagine conoscitiva elaborata dai tecnici della Società si conclude esprimendo parere favorevole all'immissione in fognatura pubblica delle acque di scarico provenienti dall'insediamento industriale della Ditta;
- la Società è, pertanto disponibile ad accogliere la richiesta suindicata limitatamente alla capacità dell'impianto di depurazione a trattare i reflui e nel rispetto del Regolamento di Fognatura, che in seguito sarà chiamato più brevemente "Regolamento";

Viste le norme legislative e regolamentari in materia e, in particolare, il Regolamento;

Tra i Signori:

- 1) ZANCANARO PAOLO, nato a Treviso il 10/03/1968, in qualità di Procuratore della società ETRA S.p.A., cod. fisc. o part. IVA n. 03278040245, allo scopo autorizzato.
- 2) LUMACHI ALBERTO, nato a Thiene il 25/07/1973, e residente a Bassano del Grappa in via bgt. Gran. Di Sardegna n. 6, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ALLNEX ITALY S.r.l. con sede in Romano d'Ezzelino in via Matteo Bianchin n. 62, cod. fisc. o part. I.V.A. 02768140242.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

- art. 1) Le premesse di cui sopra sono riconosciute dai contraenti come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- art. 2) La Società accetta l'immissione in fognatura delle acque di scarico alle condizioni di seguito elencate e previo rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.
- art. 3) L'immissione degli scarichi dell'insediamento della Ditta descritto in premessa deve avvenire mediante un condotto in corrispondenza della sezione assegnata riportata nella planimetria (all. sub. 1), nell'osservanza del Regolamento e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 8 della presente convenzione ed alle seguenti condizioni:

a) è autorizzato lo scarico delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni della ditta;

- b) è autorizzato lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento reflui conto terzi per un quantitativo massimo di 1.200 ton mensili pari a 40 mc giornalieri calcolati su base mensile;
- c) è autorizzato lo scarico in fognatura di acque di raffreddamento per un quantitativo massimo pari a 10 mc al giorno;
- d) è autorizzato lo scarico in fognatura dell'esubero delle acque di spurgo dell'impianto di raffreddamento area R;
- e) è autorizzato lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- è autorizzato altresì lo scarico delle acque piovane.
- art. 4) Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico pretrattate dovranno rientrare nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 1, All. B, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 842 del 15/05/2012, e s.m.i., colonna per lo scarico in rete fognaria.
- art. 5) Visto l'art. 31 comma 3 del regolamento di fognatura, al superamento di tali limiti si fissa in €. cadauno 3.000,00 la penale da applicare per ogni parametro quali quantitativo superato.
- art. 6) Il volume massimo giornaliero delle acque di scarico immesse in fognatura non dovrà superare metri cubi 360, comprensivi dei 40 mc/giorno relativi al trattamento rifiuti conto terzi.
- art. 7) In caso di guasti o danneggiamenti per scarichi anomali accertati a carico della Ditta, i relativi oneri di spesa per analisi chimiche, per riparazioni, per interventi di manutenzione straordinaria o comunque per tutti gli interventi causati dallo scarico anomalo, saranno addebitati alla Ditta.
- art. 8) a) A valle dello scarico dell'impianto di pretrattamento, in luogo accessibile direttamente dall'esterno, dovrà essere installato un pozzetto, facilmente ispezionabile, per le operazioni di controllo allo scarico.
  - b) La Ditta dovrà comunicare il nome del tecnico responsabile o dell'azienda incaricata della gestione dell'impianto.
  - c) Dovrà inoltre comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione in merito all'impianto, allo schema idraulico allegato all'autorizzazione o al tecnico o all'azienda di cui al punto b).


1	
·	

- d) Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza l'impianto di depurazione e lo strumento di misura installato allo scarico.
- art. 9) Ai fini della determinazione dei parametri previsti dalla normativa vigente, che incidono sulla tariffa di depurazione, si assumono come valori medi quelli risultanti dalla relazione tecnica, di seguito riportati: COD = 80 mg\l, SST= 20 mg\l, volume medio giornaliero = mc. 150.
- art. 10) Ai fini della misurazione dei volumi scaricati in fognatura si sommeranno l'acqua prelevata dall'acquedotto e quella dai pozzi autonomi. Dovranno essere installati sugli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico autonomo idonei strumenti di misura del tipo contatori per acqua fredda in conformità alla direttiva 2004/22/CE, recepita con DL 02/02/2007 N. 22, concordati con questa Società che provvederà alla successiva sigillatura. Qualora il processo produttivo richieda l'impiego di acqua non destinata allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere installato anche un idoneo misuratore di portata allo scarico con registratore analogico ad almeno due canali del tipo indicato dalla Società.
- art. 11) Ai fini del controllo dello scarico e della determinazione della tariffa del servizio di fognatura la Società, tramite il proprio personale, potrà effettuare, senza preavviso, dei controlli presso gli stabilimenti, con lo scopo di verificare i volumi scaricati in fognatura e le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico, prelevando campioni di acqua da analizzare, in contraddittorio con la Ditta. Verranno prelevati due campioni allo scarico, sigillati e controfirmati dalle parti e inviati presso i laboratori della Società. Un campione servirà per l'analisi immediata, mentre l'altro verrà conservato in frigorifero per le eventuali contro analisi. All'atto del prelievo verrà redatto un verbale in duplice copia di cui una copia verrà consegnata al titolare della Ditta. Il legale rappresentante della Ditta o un suo delegato avrà facoltà di assistere alle operazioni di analisi. La mancata presenza alle operazioni di analisi della Ditta o di un suo delegato comporterà l'accettazione dei risultati e il secondo campione sarà eliminato. Pertanto la Ditta se si presenterà all'apertura dei campioni avrà facoltà di chiedere una contro analisi. In tal caso la Società invierà il secondo campione sigillato al laboratorio di analisi dell'ARPAV competente per territorio o al laboratorio Universitario di Padova o ad uno privato accreditato UNI - CE! ISO/IEC 17025 per le contro analisi, le spese sostenute saranno interamente a carico della Ditta. I campionamenti minimi da effettuare nel corso dell'anno vengono quantificati in n. 4/anno. I risultati ottenuti dai laboratori della Società, e in caso di contestazione dai laboratori esterni, saranno validi ai fini della determinazione dei parametri utili per il calcolo del corrispettivo della tariffa e verranno comunicati alla Ditta. Qualora la media dei valori COD e SST risultasse inferiore o superiore del 10 % dei valori concordati in fase d'istruttoria, determineranno l'aggiornamento dei valori di cui all'art. n. 9 della presente convenzione e il conguaglio per fine
- art. 12) Il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione sarà versato in quattro rate trimestrali, di cui tre in acconto e una a conguaglio. Ai fini del calcolo delle rate di acconto si considerano i volumi medi e i valori COD e SST riportati nella presente convenzione e stabiliti in fase istruttoria. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in relazione ai controlli periodici eseguiti dal personale della Società. I pagamenti delle rate dovranno avvenire entro 30 giorni fine mese data fattura. Per il ritardo nei pagamenti, superiore a 3 (tre) giorni, sono addebitati alla Ditta nelle fatturazioni successive gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231, oltre alle spese d'accertamento ed esazione definite forfetariamente, maggiorate dell'I.V.A. di legge. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto la Società, previa diffida e congruo preavviso, è autoriz-

zata a sospendere completamente il servizio, salvo, beninteso, l'azione coattiva per il recupero

art. 13) Qualora la Società accerti un aumento del carico inquinante o dei volumi e delle portate scaricate, potrà obbligare la Ditta a cessare gli scarichi entro un congruo periodo di tempo oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 5. Nel frattempo la Ditta potrà richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione in considerazione dell'aumentato carico inquinante o della variazione della portata scaricata. La Società avrà facoltà di stabilire i nuovi limiti o di imporre pretrattamenti più efficaci. Nel caso che la Società accerti un carico inquinante talmente elevato da compro-

dei crediti maturati.



mettere l'efficienza dell'impianto di depurazione provvederà all'immediata chiusura dello scarico e all'addebito degli oneri previsti dall'art. 5.

- art. 14) La presente Convenzione avrà la stessa durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 141 in data 30/10/2007, e pertanto cesserà di essere valida ed efficace alla scadenza, revoca o al verificarsi di qualsiasi altro evento estintivo dell'Autorizzazione stessa. Al verificarsi di tali circostanze estintive o modificative dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Società si considererà libera da qualsiasi obbligo nei confronti della Ditta. La Ditta riconosce alla Società la facoltà di limitare, sospendere o risolvere la presente Convenzione, qualora dovessero insorgere problematiche contingenti di funzionalità presso l'impianto di depurazione.
- art. 15) A garanzia della regolare osservanza del Regolamento, dell'autorizzazione allo scarico acque reflue, del pagamento del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione e della presente Convenzione, la Ditta ha prestato garanzia di Euro 30.000,00, pari al corrispettivo presunto per sei mesi, con fidejussione bancaria con Ing Bank NV, Milan Branch, agenzia di Milano, n. DLG 349/15 in data 19/11/2015 a favore della Società e rinnovabile di anno in anno.
- art. 16) Il presente atto, redatto in doppio originale e copia, è, a norma del combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico di chi la richiederà.

Le spese d'istruttoria sostenute dalla Società, a carico della Ditta, ai sensi dell'art. 124, 11° comma, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state determinate in Euro 110,00 compresa I.V.A del 10%. Il versamento per le spese d'istruttoria è stato effettuato in data 5/7/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cittadella, lì 10 luglid 2017

per LA SOCIETA':

IL DIRETTØRE COMMERCIALE

(Paolo/Zandanaro)

ETRAS Energia Territorio

36060 Romano D'Ezzelino

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- art. 4 caratteristiche dello scarico;
- art. 5 superamento dei limiti, penali
- art. 6 volume reflui scaricati;
- art. 7 scarichi anomali e danni;
- art. 8 prescrizioni tecniche specifiche;
- art. 9 parametri che incidono sul corrispettivo;
- art. 11 modalità sul controllo degli scarichi;
- art. 12 modalità dei pagamenti;
- art. 14 durata della convenzione;
- art. 15 garanzia a favore della Società.

ETRAS Energia Territorio Ric Sede legale: Bassani P.L., C.F. e R.L. VII

Alinex Italy S.r.i. P.I. 02768140242 - C.F. 1261144

Referente: Dott. Roberto Parolin, Area Commerciale Mercato – Tel. 049/8098218

